

12\_1\_1\_DPR\_312\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 2 comma 85 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che autorizza l'Amministrazione regionale, al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio regionale nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonché delle spese di costituzione e primo impianto, anche tramite delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

**ATTESO** che, ai sensi del citato articolo 2, comma 86 della legge regionale 11/2011, i criteri e le modalità di concessione dei contributi nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, nonché le modalità di esercizio dell'eventuale delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono stabilite con regolamento;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2504 del 15 dicembre 2011 con la quale si è approvato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile";

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare all'articolo 14 (Funzioni del Presidente della Regione);

**RITENUTO** pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 2504 di data 15 dicembre 2011;

### **DECRETA**

**1.** È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile", nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12\_1\_1\_DPR\_312\_2\_ALL1

**L.R. 11 AGOSTO 2011, N. 11 – ART. 2, COMMI 85 e 86**

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile.

**CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – finalità
- Art. 2 - regime d'aiuto
- Art. 3 – definizioni
- Art. 4 – divieto di cumulo
- Art. 5 – sicurezza sul lavoro

**CAPO II – SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI**

- Art. 6 – soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 7 – iniziative finanziabili e limiti di spesa
- Art. 8 – spese ammissibili
- Art. 9 – spese non ammissibili

**CAPO III – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO**

- Art. 10 – intensità e limiti del contributo
- Art. 11 – presentazione della domanda
- Art. 12 – procedimento contributivo e istruttoria
- Art. 13 – concessione del contributo
- Art. 14 – avvio e conclusione dell'iniziativa

**CAPO IV – RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

- Art. 15 – presentazione della rendicontazione
- Art. 16 – modalità di rendicontazione
- Art. 17 – liquidazione del contributo
- Art. 18 – sospensione della liquidazione del contributo
- Art. 19 – annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
- Art. 20 – obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
- Art. 21 – ispezioni e controlli
- Art. 22 – operazioni straordinarie

**CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 23 – rinvio
- Art. 24 – entrata in vigore

Allegato A

## CAPO I FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – finalità

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

### Art. 2 – regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Sono escluse dai benefici le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencate e definite nell'allegato A al presente regolamento.
4. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, in termini sintetici, la concessione di "aiuti de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, nonché l'eventuale concessione, nel periodo di riferimento, di aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 3 – definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
  - a) **impresa femminile:** l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
  - b) **piccole e medie imprese (PMI):** le microimprese, piccole e medie imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, come recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000»);
  - c) **progetto di imprenditoria femminile:** insieme complesso costituito da investimenti, attività e costi collegati all'avvio e al primo periodo di attività dell'impresa femminile;
  - d) **vincolo di destinazione soggettivo:** obbligo di mantenere in capo al beneficiario la proprietà ed il possesso dei beni oggetto di contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 quater (Conferma dei contributi) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
  - e) **vincolo di destinazione oggettivo:** obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità del presente regolamento;
  - f) **Comitato:** il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico

deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto produttivo industriale, artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

#### **Art. 4 – divieto di cumulo**

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

#### **Art. 5 – sicurezza sul lavoro**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n.18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, comprensivo degli interessi legali.

## **CAPO II**

### **SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI**

#### **Art. 6 – soggetti beneficiari e requisiti**

1. Sono beneficiarie dei contributi le imprese femminili dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi aventi i seguenti requisiti:
  - a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio da meno di un anno alla data di presentazione della domanda. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al 31/05/2012, sono ammissibili anche le imprese femminili iscritte al citato Registro delle imprese da meno di tre anni alla data di presentazione della domanda;
  - b) dimensione di PMI;
  - c) esercizio di attività economica sul territorio regionale presso la sede legale o l'unità operativa destinataria dell'investimento;
  - d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.

#### **Art. 7 – iniziative finanziabili e limiti di spesa**

1. Sono finanziabili i progetti di imprenditoria femminile riferiti alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa femminile.
2. Sono finanziabili le iniziative che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 5.000,00 euro.
3. Le iniziative per le quali a preventivo risultano ammissibili spese inferiori a 5.000,00 euro sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

#### **Art. 8 – spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione a iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'articolo 14. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali dazi

doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria femminile sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) spese per investimenti relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica:
    - 1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;
    - 2) arredi;
    - 3) macchinari, strumenti ed attrezzature;
    - 4) beni immateriali: brevetti, *know-how*, diritti di licenza, *software*;
    - 5) *hardware*;
    - 6) automezzi, strettamente strumentali all'attività di impresa, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e pertanto con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00;
    - 7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari; per tali investimenti il limite di spesa minima è di 1.500,00 euro;
    - 8) pubblicità e attività promozionali legate all'avvio dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;
  - b) spese per costituzione:
    - 1) spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente all'onorario;
    - 2) spese per consulenze finalizzate all'avvio dell'attività d'impresa, comprese le spese inerenti l'eventuale redazione del *business plan*, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali consulenze risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione;
  - c) spese di primo impianto per:
    - 1) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo) e successive modifiche nel limite di spesa massima di 40.000,00 euro, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 20;
    - 2) adeguamento e ristrutturazione di mezzi di trasporto dedicati ad attività turistiche;
    - 3) allacciamento a utenze quali linee telefoniche, energia elettrica e gas, con esclusione di canoni, acconti, conguagli, depositi cauzionali e imposte;
    - 4) realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro;
    - 5) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato;
    - 6) avvio dell'attività di *franchising* limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al *franchisor* nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro.
3. Le spese di cui al comma 2, lettera a), n. 8, lettera b), n. 1 e lettera c), n. 5 non superano complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili per il singolo progetto di imprenditoria femminile preventivate dall'impresa.
4. I beni devono essere nuovi di fabbrica, acquisiti attraverso le seguenti modalità:
  - a) acquisto, da documentare attraverso la presentazione in fase di rendicontazione della relativa fattura o documento contabile equivalente;
  - b) locazione finanziaria (*leasing*), da documentare attraverso la presentazione del relativo contratto e delle fatture dettagliate relative alle singole rate. E' ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto e per un importo che in ogni caso non può superare il valore di mercato del bene, dichiarato e documentato dall'impresa.

5. I tetti massimi di spesa di cui al comma 2 sono aggiornati, nel limite massimo del 50 per cento in diminuzione e del 100 per cento in aumento con deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 9 – spese non ammissibili**

1. Non sono ammesse le spese relative ad iniziative avviate prima della presentazione della domanda con le modalità di cui all'articolo 14.
2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.
3. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a:
  - a) personale;
  - b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
  - c) formazione del personale;
  - d) beni di consumo;
  - e) beni immobili;
  - f) beni usati;
  - g) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 10,00 euro (IVA esclusa);
  - h) scorte;
  - i) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
  - j) IVA e altre imposte e tasse;
  - k) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
  - l) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo.

**CAPO III  
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO****Art. 10 – intensità e limiti del contributo**

1. L'intensità del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.
2. L'ammontare minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, l'ammontare massimo del contributo è pari a 30.000,00 euro.

**Art. 11 – presentazione della domanda**

1. Le domande sono redatte secondo lo schema e la modulistica di cui al comma 5 e sono presentate alla Direzione centrale attività produttive – Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, Via Trento 2, 34132 TRIESTE.
2. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate dal 15 febbraio 2012 al 31 maggio 2012 e successivamente, nel periodo di apertura dello sportello indicato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive in relazione alle disponibilità finanziarie. Per le domande presentate secondo le modalità previste dal comma 3, lettere a) e b), il termine iniziale per la presentazione delle domande decorre dalle ore 9.15 del giorno previsto. Per le domande presentate con le altre modalità il rispetto del termine iniziale per la presentazione della domanda è attestato dal timbro di arrivo apposto dal protocollo della Direzione centrale attività produttive. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Sono ammesse le domande pervenute successivamente purché inviate a mezzo raccomandata o corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus" entro la scadenza del termine (fa fede il timbro postale) e pervenute entro i quindici giorni successivi a tale scadenza. Le domande presentate al di fuori dei termini indicati sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.
3. Ciascuna impresa presenta una sola domanda tramite le seguenti modalità:
  - a) posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione indicata nelle linee guida, viene inoltrata al seguente indirizzo di PEC: [attivita.produttive@certregione.fvg.it](mailto:attivita.produttive@certregione.fvg.it);

- b) consegna a mano;
  - c) posta ordinaria o corriere espresso privato;
  - d) raccomandata;
  - e) corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus".
4. Oltre al caso previsto dal comma 2, vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:
- a) le domande ulteriori rispetto alla prima, presentate dalla medesima impresa;
  - b) le domande inoltrate tramite posta elettronica qualora questa risulti non certificata;
  - c) le domande inoltrate da un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello dell'impresa istante;
  - d) le domande prive di sottoscrizione con firma digitale inoltrate tramite posta elettronica certificata.
5. Sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore industriale:
- a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;
  - b) le linee guida per la redazione della domanda;
  - c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, nonché le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. L'impresa che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva comunicazione.

#### **Art. 12 – procedimento contributivo e istruttoria**

1. Le domande sono istruite secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
2. La concessione delle risorse è disposta nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo assegnato dall'ufficio competente. Eventuali risorse derivanti anche da rinunce, revocche o economie di spesa possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di venti giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto dall'articolo 13, comma 1 è sospeso;
6. Se la medesima impresa presenta più di una domanda, viene istruita solo la prima domanda presentata, secondo il numero progressivo di protocollo assegnato.
7. L'Amministrazione, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
8. In caso di particolare complessità, in relazione alla congruità e riferibilità delle spese preventivate alle tipologie di spese ammissibili di cui all'articolo 8, può essere acquisito il parere del Comitato.

#### **Art. 13 – concessione del contributo**

1. A seguito dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ammissibili.
2. L'Amministrazione comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione del contributo, il termine e le modalità per la rendicontazione, gli obblighi del beneficiario e i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.

#### **Art. 14 – avvio e conclusione dell'iniziativa**

1. Le imprese avviano il progetto successivamente al giorno di presentazione della domanda oppure al giorno di inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus" o

tramite posta elettronica certificata (PEC) e comunque entro trenta giorni dal ricevimento del decreto di concessione.

2. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
  - a) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
  - b) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
  - c) nel caso di esecuzione di lavori la data di avvio degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.
3. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

#### **CAPO IV RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

##### **Art. 15 – presentazione della rendicontazione**

1. Entro il termine di diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante le spese sostenute relativamente all'iniziativa finanziata secondo la modulistica pubblicata sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore industriale.
2. E' consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.
3. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la data:
  - a) di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata al seguente indirizzo di PEC: [attivita.produttive@certregione.fvg.it](mailto:attivita.produttive@certregione.fvg.it)
  - b) del timbro di ricezione apposto dall'Amministrazione sul formato cartaceo consegnato a mano ovvero a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato;
  - c) del timbro postale riportato sulla busta inviata a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere1 plus", purché pervenuta entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di rendicontazione.
4. Sono pubblicati sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore industriale:
  - a) lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;
  - b) le linee guida per la presentazione della rendicontazione.

##### **Art. 16 – modalità di rendicontazione**

1. Per la rendicontazione le imprese presentano:
  - a) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale;
  - b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
  - c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
  - d) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle spese medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda e riportare, nel caso di acquisto di beni, l'indicazione della consegna presso la sede o l'unità operativa dell'impresa oggetto del progetto di imprenditoria femminile. Se tale indicazione non è presente, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
3. In caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione del loro contenuto.
4. Le spese ammesse a contributo sono al netto dell'IVA.
5. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione:
  - a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evincano i trasferimenti di denaro, anche tramite assegni, effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);

- b) copia delle ricevute bancarie, dei bonifici e dei versamenti bancari o postali dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
  - c) solo per importi inferiori a 500,00 euro pagati in contanti, dichiarazione liberatoria del fornitore oppure copia della fattura o documentazione contabile equivalente riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale stesso.
7. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. In caso di pagamenti cumulativi l'impresa presenta documentazione comprovante il pagamento complessivo, allegando a tal fine copia dei giustificativi di spesa cui il pagamento si riferisce, ancorché non riferito al progetto, ed ogni ulteriore documentazione utile in modo da consentire la verifica della riconducibilità al pagamento cumulativo dei documenti di spesa rendicontati.
8. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;
  - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, rilevabile dai comunicati giornalieri del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e reperibili anche sul sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi.
9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
10. Le eventuali note di accredito intervenute prima della presentazione della rendicontazione devono essere debitamente evidenziate nella rendicontazione e documentate mediante allegazione alla stessa della relativa documentazione contabile. Successivamente alla presentazione della rendicontazione si applicano gli obblighi di cui all'articolo 20.
11. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle spese stesse.
12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo liquidabile in esito alla verifica della rendicontazione è ridotto del 10 per cento qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
13. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, nel limite massimo del 20% rispetto al preventivo ammesso, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.
14. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di valutare, in sede di rendicontazione, l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica dello stesso, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa, sentito eventualmente il parere del Comitato.

#### **Art. 17 – liquidazione del contributo**

- 1. Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 15, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte dell'Amministrazione.
- 2. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 16, comma 12.
- 3. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, il contributo concesso può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, previa presentazione di specifica domanda e a fronte della presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatte secondo i fac-simile disponibili sul sito internet della Regione, nella sezione dedicata al settore industriale.

#### **Art. 18 – sospensione della liquidazione del contributo**

- 1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
  - a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
  - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;

- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa;
- d) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dall'impresa;

**Art. 19 – annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo**

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto dall'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:
  - a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime risulta integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), numero 1;
  - b) la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
  - c) risulta la realizzazione di un progetto di imprenditoria femminile che comporta, anche a seguito dell'attività istruttoria, un ammontare del contributo liquidabile inferiore a 2.500,00 euro;
  - d) è accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
  - e) si verifica la perdita, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 20, comma 1, del requisito di partecipazione femminile all'impresa, come previsto dall'articolo 3, fatti salvi periodi non superiori a due mesi di perdita eventuale del requisito per circostanze non dipendenti dalla volontà dell'impresa e da questa debitamente documentate;
  - f) non è rispettato il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni agevolati per la durata di cui all'articolo 20, comma 1, del presente regolamento;
  - g) l'impresa è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria oppure è sottoposta a procedure concorsuali quali, in particolare, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria.
3. L'Amministrazione comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

**Art. 20 – obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione**

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione oggetto del contributo:
  - a) iscrizione nel registro delle imprese;
  - b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva, oggetto del progetto di imprenditoria femminile, attiva nel territorio regionale;
  - c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali in particolare fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;
  - d) mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22;
  - e) permanenza del requisito di partecipazione femminile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera e).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, costituisce violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:
  - a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Amministrazione. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetti di altri aiuti;
  - b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria femminile;
  - c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria femminile.

3. Fermo restando il rispetto dei commi 1 e 2, nell'ipotesi di contributi concessi per l'adeguamento e la ristrutturazione di beni immobili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), n. 1) trova applicazione l'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili) della legge regionale 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo 32 stesso.
4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e al comma 3, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto dei vincoli previsti dai commi 1 e 3, fino alla scadenza degli stessi.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, l'Amministrazione procede a ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 21.
6. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
7. L'inosservanza degli obblighi del beneficiario nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.
8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato ai sensi del comma 7.

#### **Art. 21 – ispezioni e controlli**

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nell'iniziativa e la regolarità di quest'ultima.

#### **Art. 22 – operazioni straordinarie**

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di operazioni straordinarie intervenute dalla data di presentazione della domanda alla decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 20, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda ai sensi dell'articolo 12 quater della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. Alla fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, l'impresa interessata presenta entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1:
  - a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;
  - b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
  - c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.
3. Alla domanda di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata al settore industriale.
4. Nel caso di domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Amministrazione avvia nuovamente l'iter istruttorio; se la domanda di subentro perviene successivamente, l'Amministrazione espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 23 – rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

**Art. 24 – entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

**Allegato A****- Campo applicazione regolamento (CE) 1998/2006**

(Riferito all'articolo 2 comma 3)

**Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 non sono concessi:
  - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
  - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
  - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
  - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1998/2006, si intende per:
  - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

**Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004**

1. È considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
  - b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
  - c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più

gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO